

8 febbraio 2023

## Politica di impegno

### 1. Premessa

Il presente documento (la “**Policy**”) descrive la politica di impegno adottata da Soprarno SGR S.p.A. (di seguito, “**Soprarno**” o la “**SGR**”) ai sensi dell’art. 124-*quinquies* del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza, di seguito, il “**TUF**”) – che recepisce le previsioni della Direttiva (UE) 2017/828 cd. *Shareholders Right Directive* - e dell’art. 143-*sexies* del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito, il “**Regolamento Emittenti**”), nonché tenuto conto dei Principi Italiani di *Stewardship* per l’esercizio dei diritti amministrativi e di voto nelle società quotate adottati da Assogestioni nel 2016 (i “**Principi**”)<sup>1</sup>.

Lo scopo dei Principi è di fornire una serie di *best practice* di alto livello che fungano da stimolo per il confronto e la collaborazione fra le società di gestione e gli emittenti quotati in cui esse investono i patrimoni gestiti nell’ambito dei servizi di gestione collettiva o di gestione di portafogli. L’adesione ai Principi incoraggia l’interazione fra la SGR e gli emittenti quotati partecipati al fine di garantire un solido legame fra *governance* e processo d’investimento.

La presente Policy descrive le modalità con cui Soprarno integra nella propria strategia di investimento l’impegno in qualità di azionista nelle società partecipate aventi azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o europeo, per conto degli OICR e dei portafogli individuali gestiti. In particolare, la Policy descrive le modalità attraverso cui la Società monitora gli emittenti partecipati, la strategia di intervento e l’approccio all’*engagement* collettivo, esercita i diritti di voto e tiene traccia dei diritti inerenti agli strumenti finanziari detenuti.

La SGR ha già adottato una procedura relativa alla strategia per l’esercizio del diritto di voto in conformità a quanto previsto dall’articolo 112 del Regolamento Intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, e dall’articolo 37 del Regolamento UE 231/2013. Pertanto la presente Policy è stata elaborata in coerenza con tale procedura.

Inoltre, rilevano, in quanto complementari, anche le seguenti procedure che andranno lette, per taluni profili congiuntamente alla presente Policy: (I) Policy per la gestione dei conflitti di interesse; (II) Policy per la rilevazione e segnalazione di eventuali operazioni sospette in materia di l’abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate; (III) Policy ESG.

La SGR si impegna a revisionare e aggiornare, su proposta del Consigliere Indipendente periodicamente la Policy almeno con cadenza annuale.

---

<sup>1</sup> Tali Principi si ispirano all’EFAMA *Stewardship Code – Principles for asset managers’ monitoring of, voting in, engagement with investee companies*, adottato per la prima volta nel 2011 e revisionato nel 2017-2018 per allinearli alle previsioni della Direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36 CE per quanto riguarda l’incoraggiamento e l’impegno a lungo termine degli azionisti – c.d. *Shareholder Rights Directive II*.

Il Consigliere Indipendente verifica la corretta applicazione [dei Principi e della presente Policy] oltretché le procedure riguardanti l'esercizio dei diritti amministrativi inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR e dei patrimoni gestiti.

## 2. Ambito di applicazione della Policy

La SGR, in linea con i Principi e con la propria strategia di investimento e di gestione, adotta un approccio "mirato" alla *corporate governance* e ispirato al principio di proporzionalità, privilegiando l'*engagement* e l'esercizio dei diritti relativi alle partecipazioni detenute per il tramite degli OICR o dei patrimoni gestiti che la stessa ritiene essere significative, sulla base di criteri e soglie individuati *ex ante*.

In particolare, in conformità a quanto riportato nella procedura relativa alla strategia per l'esercizio del diritto di voto, salvo diversa determinazione, la SGR esercita il diritto di voto nei confronti degli emittenti quotati di cui detiene, complessivamente, almeno:

- lo 0,5% della capitalizzazione di borsa delle aziende *large cap*<sup>2</sup>;
- il 2% della capitalizzazione di borsa delle aziende *small/medium cap*.

La SGR si riserva di non esercitare il diritto di voto di nei casi in cui tale esercizio potrebbe non tradursi, a tutti gli effetti in un vantaggio per i propri clienti. Ad esempio, nel caso in cui il superamento della soglia prevista abbia carattere temporaneo, o nel caso in cui i costi amministrativi associati a tale processo siano elevati in relazione agli ammontari effettivamente detenuti ed alla concreta possibilità di influenzare il voto assembleare.

Per i fondi gestiti dalla SGR classificati ex art. 8 (*i.e.* fondi che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali) del Regolamento europeo 2019/2088 ("**SFDR**"), con strategie attive di voto e di engagement (active ownership), come descritte nel relativo Prospetto in conformità alla Policy ESG della SGR nonché alla presente Policy è prevista la possibilità di esercitare il diritto di voto anche in caso di partecipazioni inferiori alla soglia sopra indicata o in società non quotate, laddove tale esercizio (I) possa apparire necessario e/o opportuno al fine dell'effettivo raggiungimento delle caratteristiche ambientali e/o sociali e/o di governance promosse dal relativo fondo e/o (II) riguardi tematiche ESG ai fini del rispetto della strategia di investimento del singolo fondo. La Società si riserva la possibilità di esercitare il diritto di voto in coordinamento con altri azionisti sui principi condivisi in materia ESG.

La SGR non esercita il diritto di voto inerente alle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti emesse da società direttamente o indirettamente controllanti (Società partecipanti). Resta ferma la possibilità per la SGR di aggregare le azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti emesse da società direttamente o indirettamente controllanti, al fine di raggiungere la quota minima di partecipazione richiesta dalla disciplina di volta in volta vigente per la presentazione di liste di candidati al rinnovo delle cariche sociali nelle controllanti in questione.

Di seguito vengono illustrati i Principi applicabili a tutti gli emittenti nei quali la SGR decida di esercitare il voto e le relative modalità di attuazione elaborate dalla SGR.

---

<sup>2</sup> Si considerano *large cap* le aziende con capitalizzazione di mercato superiore a 5 miliardi di euro.

**PRINCIPIO 1 - Le Società di gestione adottano una politica documentata, a disposizione del pubblico, che illustri la strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR e dei portafogli gestiti.**

La SGR adotta la presente Policy documentata che illustra l'impegno della Soprarno in qualità di azionista di emittenti quotati e la strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR e dei portafogli gestiti.

Soprarno darà attuazione alla Policy seguendo un approccio flessibile e proporzionale, basato su valutazioni di opportunità e criteri di rilevanza, avuto riguardo al miglior interesse degli investitori.

La Policy, nonché i relativi aggiornamenti con periodicità [almeno annuale], sono messi gratuitamente a disposizione del pubblico sul sito internet della SGR, entro quindici giorni dalla loro adozione. La Policy rimane a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi al termine della sua validità. Periodicamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, Soprarno pubblica le informazioni relative alle modalità di attuazione della Policy, includendo una descrizione generale del comportamento di voto, una spiegazione dei voti più significativi e del ricorso ai servizi dei consulenti in materia di voto. Soprarno comunica al pubblico come ha espresso il voto nelle assemblee generali delle società di cui sono azionisti e può escludere i voti ritenuti non significativi in relazione all'oggetto della votazione o alle dimensioni della partecipazione nelle società. Tali informazioni rimangono a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi.

La SGR dà trasparenza al voto espresso e ai comportamenti tenuti nell'esercizio dei diritti di intervento e di voto a esse spettanti, in relazione alla loro rilevanza, nella forma previamente stabilita dal Consiglio di Amministrazione (ad esempio, relazione al rendiconto o apposito documento da rendere disponibile sul sito Internet della Società o presso la relativa sede e con riferimento ai fondi classificati ex art. 8 della SFDR in apposita rendicontazione).

**PRINCIPIO 2 – Le Società di gestione monitorano gli emittenti quotati partecipati.**

La SGR svolge un monitoraggio attivo e continuo degli emittenti al fine di poter agire in modo proattivo per identificare con anticipo le problematiche e minimizzare le potenziali perdite di valore con l'obiettivo di incrementare nel tempo il valore degli investimenti in modo da tutelare il valore dei patrimoni dalla stessa gestiti nell'esclusivo interesse dei sottoscrittori dei fondi o dei patrimoni stessi.

La SGR effettua il monitoraggio delle questioni rilevanti, anche in relazione a tematiche di rilevanza generale, quali ad esempio:

1. strategia e risultati, finanziari e non finanziari di un emittente quotato partecipato;
2. gestione dei rischi (ivi incluse le questioni che potenzialmente potrebbero costituire un rischio rilevante per le *performance* finanziarie di lungo periodo degli emittenti, quali le tematiche legate a *performance* operative, la composizione del *management*, la trasparenza e i principi *Environmental, Social, Governance* (ESG) per un investimento socialmente responsabile) e struttura del capitale;
3. valutazione, monitoraggio e gestione dell'impatto sociale e ambientale (ad esempio in merito alla composizione quali-quantitativa, all'elezione degli organi sociali e alla remunerazione);

4. tematiche di *corporate governance* concernenti ad esempio, l'adeguata composizione quali-quantitativa, l'elezione, e la remunerazione del consiglio di amministrazione;
5. valutazione della cultura e l'etica aziendale degli emittenti quotati partecipati in funzione della migliore tutela dell'interesse degli OICR e dei portafogli gestiti.

Il monitoraggio, su base continuativa, degli emittenti è svolto tramite le seguenti modalità:

1. analisi dei documenti pubblici, tra cui i dati societari, attraverso ad esempio la consultazione del bilancio di esercizio, delle relazioni periodiche e di ogni altro tipo di documento societario pubblicato dall'emittente;
2. incontri su specifiche esigenze e partecipazione ad eventi (*roadshow, webcast e/o conference call*);
3. partecipazione nelle assemblee degli emittenti;
4. analisi dell'attività di ricerca fornita da analisti esterni e richieste di dati all'attenzione di specifiche figure aziendali;
5. analisi dei documenti e delle attività aziendali [e di altri documenti forniti da proxy advisor], inerenti a punti oggetto di voto alle assemblee annuali degli azionisti (anche da un punto di vista ESG (*Environmental, Social and Governance*));
6. instaurazione di un dialogo attivo con gli esponenti degli emittenti.

**PRINCIPIO 3 - Le Società di gestione definiscono chiare linee guida sulle tempistiche e le modalità di intervento negli emittenti quotati partecipati al fine di tutelarne e incrementarne il valore.**

L'*engagement* della SGR con gli emittenti quotati partecipati aiuta a tutelarne e garantirne il valore nel lungo termine, costituendo una delle misure idonee a salvaguardare i diritti degli investitori, nonché una delle modalità attraverso cui vengono esercitati, nell'interesse di questi ultimi, i diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR e dei portafogli gestiti.

La SGR ritiene di procedere ad un'attività di intervento ogni qualvolta nell'ambito dell'attività di monitoraggio emergano segnali di criticità sulla *performance* di un determinato emittente quotato, sulla *governance* dello stesso o su modifiche rilevanti nelle strategie di investimento che aumentino e/o modifichino il rischio iniziale assunto con l'investimento.

Tra le circostanze rilevanti che comportano l'esigenza di procedere ad un'attività di intervento proattivo, si segnalano l'evidenza nell'ambito dell'attività di monitoraggio di riscontri critici in merito a (i) l'andamento reddituale significativamente peggiore rispetto al settore di appartenenza, (ii) le proposte di operazioni straordinarie che possano alterare il profilo di rischio dell'emittente o trasformare sostanzialmente il suo modello di *business*, (iii) le modifiche statutarie che possano pregiudicare i diritti degli azionisti, nonché (iv) le modifiche rilevanti nella *governance* dell'emittente o nel suo approccio a questioni ambientali e sociali.

Al verificarsi delle circostanze sopra evidenziate, l'attività di intervento iniziale può comprendere in via alternativa o congiunta, a seconda della criticità rilevata: (i) la formalizzazione delle proprie analisi e delle proprie preoccupazioni, anche tramite i consulenti dell'emittente; (ii) il confronto diretto nell'ambito della partecipazione ad eventi (presentazioni, seminari, conferenze); (iii) l'organizzazione di incontri con il *management* e le strutture di *investor relation* dell'emittente per discutere in modo più specifico delle problematiche riscontrate.

Nel caso emergano circostanze ritenute particolarmente critiche e gli emittenti non rispondano in modo costruttivo, la SGR valuta se attivare un ulteriore processo di intervento - ad esempio mediante il ricorso di forme di *engagement* collettivo con altri investitori istituzionali (di cui al successivo Principio 4) - al fine di inoltrare commenti o richieste specifiche per cercare di approfondire questioni particolari o promuovere eventuali iniziative volte all'esercizio dei diritti degli azionisti, laddove consentite dalla normativa vigente e nell'esclusivo interesse degli investitori.

Infine, qualora la SGR ritenga di non aver ottenuto un risultato soddisfacente attraverso il dialogo con gli emittenti, quale possibile misura residuale per tutelare al meglio l'interesse degli investitori, la SGR valuterà il disinvestimento totale o parziale dall'emittente interessato.

Nell'ambito delle attività di intervento ed *engagement*, la SGR chiede agli emittenti ed ai loro consulenti di assicurare che eventuali informazioni che potrebbero compromettere la capacità di negoziare le azioni di detti emittenti non siano comunicate senza preventivo consenso.

In ogni caso, le informazioni raccolte nell'ambito delle attività di intervento sono gestite nel pieno rispetto delle regole adottate dalla SGR in tema di informazioni privilegiate o riservate.

**PRINCIPIO 4 - Le Società di gestione valutano, se del caso, l'ipotesi di una collaborazione con altri investitori istituzionali, ove ciò risulti adeguato, prestando particolare attenzione alla regolamentazione in materia di azione di concerto.**

In determinati casi la cooperazione con altri investitori può rivelarsi il metodo più efficace per esercitare l'*engagement* ed agire nel miglior interesse degli investitori nonché al fine di tutelare e garantire il valore dell'investimento.

In particolare, Soprarno può valutare se attivare forme di *engagement* collettivo, in caso di significativi eventi societari o problematiche di interesse pubblico (come gravi crisi economiche o di settore), ovvero qualora i rischi rilevati possano compromettere la capacità dell'emittente quotato partecipato di proseguire la propria attività, prestando particolare attenzione alla regolamentazione in materia di azione di concerto.

Soprarno potrà valutare il coinvolgimento di altri investitori istituzionali, a titolo esemplificativo, al fine di:

- presentare eventuali deliberazioni in Assemblea;
- intervenire, anche congiuntamente, su determinate tematiche;
- richiedere la convocazione di un'assemblea o l'integrazione dell'ordine del giorno di un'assemblea già convocata per proporre agli azionisti possibili iniziative specifiche, quali, ad esempio, quelle volte a introdurre modifiche agli organi sociali.

La SGR potrà esercitare collettivamente le attività di monitoraggio, intervento ed *engagement* anche attraverso la partecipazione alle attività del Comitato corporate governance della Assogestioni e del Comitato dei gestori.

Se coinvolte in attività di monitoraggio, intervento o *engagement* collettivo, Soprarno terrà conto dei regolamenti di mercato e delle propria POLICY SULLA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE E DELLA POLICY SUL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.

**PRINCIPIO 5 - Le Società di gestione esercitano i diritti di voti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR e dei portafogli gestiti in modo consapevole.**

Soprarno ha adottato una procedura relativa alla strategia per l'esercizio del diritto di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICVM gestiti e dei portafogli individuali, al fine di assicurare che tali diritti siano esercitati nell'esclusivo interesse dei partecipanti agli OICR. Tale procedura è pubblicata sul sito della SGR.

L'esercizio del diritto di voto dovrà essere conforme agli obiettivi e alle politiche d'investimento degli OICR interessati.

Soprarno eserciterà i diritti di voto in un emittente quotato partecipato, possibilmente votando per tutte le azioni detenute in modo uniforme. La SGR non voterà automaticamente a favore delle risoluzioni proposte dal consiglio di amministrazione o dal *management*. Soprarno opterà per l'astensione o voterà contro una risoluzione che ritenga non essere nel migliore interesse dei propri investitori.

Prima di esprimere un voto contrario rispetto a risoluzioni del *management* che possano avere effetti significativi sull'emittente quotato partecipato, Soprarno dovrà – qualora appropriato e purché non sia vietato dalla legge o dal contratto relativo ai portafogli gestiti – considerare l'ipotesi di avviare forme di *engagement* con detto emittente, ai sensi del Principio 3 e nel migliore interesse degli investitori.

**PRINCIPIO 6 - Le Società di gestione tengono traccia dell'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR e dei portafogli gestiti e adottano una politica sulla divulgazione delle informazioni in materia di governance esterna.**

La presente Policy e ogni aggiornamento o modifica alla stessa sarà pubblicata sul sito *internet* della SGR.

La SGR fornisce inoltre informazioni in merito alle modalità di attuazione della Policy e della strategia di esercizio dei diritti di voto attraverso il proprio sito *internet*, entro il 28 febbraio di ogni anno.

Soprarno comunicherà - con cadenza annuale - agli investitori istituzionali con cui abbia concluso accordi di gestione, su base individuale o collettiva, le informazioni previste dall'articolo 124-septies del TUF:

- nella relazione annuale di gestione degli OICR gestiti – oppure in separata comunicazione ai partecipanti all'OICR da effettuarsi contestualmente alla messa a disposizione della relazione annuale, in caso di gestione su base collettiva;
- nel rendiconto periodico di cui all'articolo 60 del Regolamento delegato (UE) 2017/565, in caso di gestione su base individuale.

Tali documenti comprendono informazioni di natura sia qualitativa sia quantitativa.